



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

LUIGI ALESSANDRO SCARANO	Presidente
CHIARA GRAZIOSI	Consigliere
FRANCESCA FIECCONI	Consigliere Rel.
ROBERTO SIMONE	Consigliere
LAURA IRENE EMILIA GIRALDI	Consigliere

Oggetto:

TRASPORTO
SPEDIZIONE

Ud.27/11/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6780/2024 R.G. proposto da:

██████████ ██████████ ██████████ SRL, rappresentato e difeso
dall'avvocato ██████████ ██████████

-ricorrente-

contro

██████████ ██████████ S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato
██████████ ██████████

-controricorrente-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 1018/2023 depositata
il 14/12/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal
Consigliere FRANCESCA FIECCONI.



Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato il 07/03/2024, la società [REDACTED] S.r.l. impugna per cassazione la sentenza n. 1018/2023 della Corte d'Appello di Lecce depositata il 14/12/2023.
2. Resiste con controricorso la società [REDACTED] S.p.A.
3. La società [REDACTED] S.p.A. il 19 marzo 2015 si opponeva a un decreto ingiuntivo emesso su richiesta di [REDACTED] s.r.l., con cui il Tribunale di Brindisi le aveva ingiunto il pagamento, in via solidale con [REDACTED] s.r.l., dell'importo di € 229.226,20 relativo ad attività di trasporto effettuate dalla ricorrente, e ciò in applicazione dell'art 7 ter del D.lgs. 286/2005 (Disposizioni in materia di azione diretta per il pagamento dei servizi prestati nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto), in virtù del quale trasportatore e committente ([REDACTED] s.r.l.) erano da considerarsi entrambi tenuti al pagamento.
4. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 30 giugno 2020 respingeva l'opposizione di [REDACTED] s.p.a. e confermava il decreto ingiuntivo condannandola alle spese, liquidate in complessivi € 800,00 oltre C.N.P.A. e rimborso forfettario del 15%.
5. Avverso la suddetta decisione del giudice dell'appello proponeva appello [REDACTED] S.p.A. Costituitasi la controparte qui ricorrente, la Corte d'Appello di Lecce accoglieva l'appello e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 332/2015 condannando la società appellata [REDACTED] s.r.l. alle spese del giudizio di primo e secondo grado.
6. Entrambe le parti hanno depositato atti che non possono qualificarsi come memoria, in difetto dei relativi requisiti di legge.

Motivi della decisione

7. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., "Nullità della sentenza per omesso esame di un punto decisivo della procedura inerente alla eccepita carenza di legittimazione processuale dell'attrice opponente". Ciò in quanto per effetto della



procura speciale ad agire in giudizio rilasciata direttamente da [REDACTED] Spa all'avv. [REDACTED] quest'ultimo avrebbe ricevuto soltanto la facoltà di "agire in giudizio in nome e per conto" della società, senza alcun richiamo della titolarità sostanziale del rapporto dedotto in giudizio, così da rendere la procura inidonea a conferire la correlata legittimazione processuale.

8. Con il secondo motivo denuncia, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., "Nullità della sentenza per omesso esame di un punto decisivo della procedura: conseguenza della eccepita carenza di legittimazione processuale dell'attrice è la declaratoria di definitività del decreto ingiuntivo n. 332/2015, con ogni conseguenza di legge al punto che precede (pag. 10 del presente ricorso)".
9. Lamenta che, una volta accertata l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di potere di rappresentanza sostanziale – e dunque processuale – dell'attrice, il decreto ingiuntivo n. 332/2015 dovesse ritenersi passato in giudicato.
10. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati.
11. Parte ricorrente in sede di appello ha riproposto la questione della rappresentanza sostanziale della parte che ha conferito la procura alle liti come tema di eccezione riproposta in sede di impugnazione ex art. 346 c.p.c., senza però impugnare il suo sostanziale rigetto. La pronuncia delle Sezioni Unite n.4666/98, richiamata a supporto del motivo di impugnazione, invero, ha espressamente sancito che l'esame della regolare costituzione del rapporto processuale, costituendo un presupposto del processo, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in sede di legittimità, "con il solo limite della formazione del giudicato".



12. Non rileva che il giudice abbia valutato solo il merito delle questioni senza pronunciarsi sulla questione di rito della legittimazione processuale della parte, contestata dalla controparte.
13. Alla luce del principio richiamato, sulla questione processuale, implicitamente decisa e non fatta oggetto di specifico motivo di impugnazione, si è in realtà formato un giudicato interno; e pertanto, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., non costituendo ostacolo alla formazione del giudicato il carattere eventualmente implicito della decisione, il suddetto giudicato avrebbe dovuto essere specificamente impugnato, non essendo sufficiente che l'eccezione sia stata reiterata in sede di appello ex art. 346 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. U. n. 11799 del 2017).
14. Sicché la deducente avrebbe dovuto impugnare in sede di appello la statuizione implicita di rigetto della eccezione processuale e, non avendolo fatto, la censura non può più essere esaminata in sede di giudizio di legittimità, stante il giudicato implicitamente formatosi.
15. Con il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., parte ricorrente si lamenta della "Violazione di legge per falsa applicazione dell'art. 7-ter. D.lgs. 286/2005 (Disposizioni in materia di azione diretta) – pag. 11 del presente ricorso)". La Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto insussistente, in capo ad [REDACTED] S.p.A., la qualità di "committente" finale del contratto di trasporto, negando la responsabilità solidale di [REDACTED] per il pagamento dei corrispettivi dovuti. Sostiene la ricorrente che il principio di solidarietà espresso dalla norma in questione non rilevi soltanto in tema di filiera di sub-vettori che lavorano in sub-appalto, bensì anche nei casi allorquando la società committente pattuisca gli oneri di consegna a carico del fornitore e questi ([REDACTED] anziché provvedere al trasporto direttamente, avendone la capacità logistica, incarichi altro vettore (la [REDACTED]



16. Nella specie, la Corte di merito ha ritenuto che l'azione diretta del vettore prevista dalla normativa speciale può essere esercitata solo nei confronti di "coloro che hanno ordinato il trasporto", nei limiti delle prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita. Sicché, ha rilevato che la documentazione in atti dimostra come l'ordine di trasporto fosse stato impartito dalla sola [REDACTED] s.r.l. alla [REDACTED] qui ricorrente, mentre [REDACTED] rivestiva il ruolo di fruitore finale dei beni da consegnare, nell'ambito di un rapporto di fornitura di componentistica aeronautica, del tutto estraneo al contratto di trasporto, in atti non documentato.
17. Il motivo è infondato.
18. Il giudice del merito, ha correttamente considerato che la fattispecie in esame resti fuori dall'ombrello di protezione accordato dalla legge ai soli sub-vettori, sul rilievo in fatto, in tale sede incensurabile, che non è provato che il committente del fornitore abbia stipulato un contratto di trasporto per i beni che dovevano essergli consegnati.
19. La normativa in questione, all'art. 7-ter. D.lgs. 286/2005, sancisce testualmente che "Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale".
20. Tale normativa speciale, statuendo *ex lege* l'ampliamento della platea dei soggetti obbligati al pagamento del corrispettivo spettante al/i sub-vettore/i per le prestazioni di trasporto, risulta certamente a



favore e a garanzia del sub-vettore, ritenuto il soggetto più debole rispetto agli altri attori del comparto del trasporto.

21. La solidarietà che caratterizza il lato passivo dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo del sub-vettore, oltre ad essere testualmente prevista a maggior tutela dei soggetti coinvolti nella catena di un unico contratto di trasporto, è espressione del più generale principio di solidarietà passiva sancito dall'art. 1294 c.c., quando sussistono più condebitori della medesima prestazione oggetto dell'obbligazione. Tuttavia, l'estensione della solidarietà al committente della fornitura di beni non si giustifica allorché la consegna delle cose risulti affidata dal solo fornitore a un vettore mediante un singolo contratto di trasporto, il quale a sua volta la affidi a un sub-vettore, in assenza di un contratto di trasporto che veda anche il committente come parte del contratto.
22. All'infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
23. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00 (di cui euro 10.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/11/2025



Il Presidente

LUIGI ALESSANDRO SCARANO

